

APPROFONDIMENTO BIOLOGICO

(Focus biologico)

➤ AGGIORNAMENTI NORMATIVI e NOTE MIPAAF



Silvia Paolini

15 febbraio 2021– Riunione Produzione Integrata e Biologica Modena



L'Europa investe nelle zone rurali



NOTE MIPAAF

[Nota n. 9284223 del 2 novembre 2020](#)

BDBS: INGRESSO ERBA MEDICA E TRIFOGLIO ALESSANDRINO IN LISTA ROSSA

[Nota n. 9284310 del 2 novembre 2020](#)

ROTAZIONI: VALIDITA' DEROGHE REGIONALI

[Nota n. 9387006 del 18 dicembre 2020](#)

CHIARIMENTO DECRETO FOSFITI

OGGETTO: Decreto Ministeriale n. 15130 del 24 febbraio 2017

Con la presente comunicazione si rende noto che sulla base delle risultanze dell'attività svolta dal "Gruppo di esperti" (nominato con Decreto Ministeriale 16835 del 18 marzo 2018), di cui all'art. 3, comma 4, del Decreto Ministeriale n. 15130 del 24 febbraio 2017, sono state definite le assegnazioni dell' "erba medica" e del "trifoglio alessandrino" alla "Lista rossa", prevista per il funzionamento della Banca Dati Sementi Biologiche – BDSB all'Allegato I, paragrafo 5, lettera a) del richiamato DM n. 15130/2017. Pertanto, a seguito della interrogazione della BDSB, a far data dal 1° gennaio 2021, per le specie in questione è resa visibile la lista dei fornitori delle sementi ottenute con metodo di produzione biologico o provenienti da appezzamenti in conversione al quale l'operatore biologico deve rivolgersi per concludere la transazione commerciale di acquisto delle sementi medesime.

Rimane salva per l'operatore la possibilità di non concludere la transazione commerciale nei casi previsti dall'art. 45, par. 5, lett. b) del Reg. (CE) n. 889/2008. Gli Organismi di controllo sono tenuti ad assicurare nel caso in questione le accurate azione di verifica previste dall'art. 7 del DM n. 15130/2017.

[Nota n.
9284223
del 2
novembre
2020](#)

BANCA DATI SEMENTI BIOLOGICHE

BANCA DATI SEMENTI BIOLOGICHE



In agricoltura biologica si possono utilizzare solamente **semi e materiale da propagazione certificati provenienti da agricoltura biologica**.

Considerata la non disponibilità sul mercato per tutte le varietà, qualora non si possa reperire semente o materiale di propagazione biologico è consentito utilizzare materiale non biologico purché non trattato con concianti e prodotti fitosanitari non consentiti in agricoltura biologica (regolamenti CE sull'agricoltura biologica 834/2007 e 889/2008) e purché non ottenuto con l'uso di Organismi Geneticamente Modificati o prodotti derivanti da essi.

BANCA DATI SEMENTI BIOLOGICHE



La nuova BDSB è raggiungibile alla CONSULTAZIONE PUBBLICA al seguente link:

<https://www.sian.it/conSpeBio/index.xhtml>

L'utilizzo della nuova BDSB per LA RICHIESTA DI DEROGA è subordinato alla registrazione come utente qualificato:

(<https://mipaaf.sian.it/cappello/filtro.do?idSito=14>)

5. Verifica da parte dell'operatore della disponibilità di sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con metodo di produzione biologico o provenienti da appezzamenti in conversione.

L'operatore biologico, al fine di identificare un possibile fornitore, almeno 10 giorni prima della semina, interroga la BDS inserendo le seguenti informazioni:

- specie/varietà di cui intende rifornirsi;
- tempi limite di consegna;
- specifiche tecniche qualitative;
- quantitativo necessario.

A seguito dell'interrogazione della BDS si può verificare che:

a) la specie o la tipologia commerciale cui appartiene la varietà richiesta sono incluse nella lista ROSSA

La BDS, a seguito della interrogazione, rende visibile la lista dei potenziali fornitori della varietà o di varietà equivalenti di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con metodo di produzione biologico o provenienti da appezzamenti in conversione.

La BDS consente all'operatore, tramite apposita abilitazione al SIB, di inviare automaticamente una preliminare richiesta di acquisto ai fornitori individuati corredata delle informazioni indicate al primo capoverso del presente paragrafo.

BANCA DATI SEMENTI BIOLOGICHE



Lista Rossa

**NESSUNA
DEROGA**

Specie e varietà che
presentano materiale
biologico in commercio
sufficiente



Lista Verde

**DEROGA
GENERALIZZATA
IMMEDIATA**

Specie e varietà che NON
presentano materiale
biologico in commercio
sufficiente



Lista Gialla

**DEROGA CASO
PER CASO**

Specie e varietà che
presentano materiale
biologico in commercio
sufficiente caso per caso

CONSULTAZIONE PUBBLICA

Consultazione Pubblica Banca Dati Sementi Biologica

[Home](#)[Ricerca Specie/Varietà](#)[Lista Specie/Varietà](#)

Lista Specie/Varietà

[LISTA ROSSA](#)[LISTA VERDE](#)[LISTA GIALLA](#)

Elenco Specie Lista **Rossa**

Ricerca per nome (anche parziale):

Risultati 1 - 2 di 2

[1<](#) [<](#) **1** [>](#) [2>](#)

	Codice	Descrizione
	A013	ERBA MEDICA - Medicago sativa ssp sativa L.
	A019	TRIFOGLIO ALESSANDRINO - Trifolium alexandrinum L.

Risultati 1 - 2 di 2

[1<](#) [<](#) **1** [>](#) [2>](#)

CONSULTAZIONE P

SIAN

Sistema Informativo Agricolo Nazionale

> Servizi

Le aree contenute nella sezione consentono l'utilizzo di funzioni, sia di gestione che di consultazione, secondo il proprio profilo utente.

> Utilità

Strumenti di supporto per la consultazione e la navigazione del sito, per l'accesso alle aree di download e ad altri strumenti di comunicazione

NUMERO VERDE
800 - 365024



Anticipazione
Contributi PAC



Benvenuto

Il Portale [www\(OP\).sian.it](http://www(OP).sian.it) è lo strumento attraverso il quale viene attuato il processo di "telematizzazione" nella gestione dei servizi realizzati dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale, Arbea, Arpea, Appag e Bolzano.

Offre un punto unitario di accesso chiaro e veloce alle informazioni e ai servizi resi disponibili in rete dalla Pubblica Amministrazione Centrale, dagli Enti Territoriali collegati agli Organismi Pagatori.

Gli utenti, attraverso il Portale [www\(OP\).sian.it](http://www(OP).sian.it), hanno la possibilità di interagire con il Sian per ottenere informative, per consultare e aggiornare i dati di competenza propria e dei soggetti rappresentati, per scaricare software e modulistica specifica.

Il Portale è gestito dalla Sin, la società alla quale è affidata la gestione e lo sviluppo del Sian.

Il Sito utilizza cookie tecnici non strumentali alla raccolta di dati personali identificativi dell'Utente. Per una descrizione più estesa si rimanda alle Note legali.

Il portale SIAN è accessibile con credenziali **SPID**, certificati digitali di autenticazione contenuti nella Carta di Identità Elettronica **CIE**, nella nuova tessera sanitaria (**TS-CNS**) o nella Carta Nazionale dei Servizi (o **CNS**). Consulta le FAQ!

Avviso per gli Utenti dei Servizi del SIM: Si comunica che a far data dal 24 settembre 2020 i servizi telematici del SIM - Sistema Informativo della Montagna non sono più disponibili nel SIAN in quanto sono stati trasferiti nel nuovo Sistema Informativo Forestale e Ambientale dell'Arma (C-SIFA) dove potranno essere fruiti dall'utenza autorizzata dal 1 ottobre 2020

> Informazioni

Le notizie di attualità, l'elenco delle scadenze, i bandi di concorso e i collegamenti ai principali siti istituzionali del settore.

> News

- AGEA Circolare 39893.2019 del 2 maggio 2019
- AGEA Circolare 39284.2019 del 29 aprile 2019
- AGEA Istruzioni Operative n. 28 del 29 aprile 2019
- AGEA Istruzioni Operative n.27 del 23 aprile 2019
- AGEA Istruzioni Operative n.26 del 18 aprile 2019

Login

Alcuni servizi sono utilizzabili solo dagli utenti registrati

■ [Accesso all'area riservata](#)

Organismi Pagatori

- Arbea
- Arpea
- Appag
- Bolzano-Bozen
- Agea
- Arcea
- Argea



Oggetto: Rotazioni colturali in agricoltura biologica - deroghe regionali ex art.2 del DM n. 6793 del 18 luglio 2018.

Si fa riferimento alla nota n. ACB 101-20-RC/dp-dc del 21 settembre 2020 con la quale codesta Associazione ha chiesto allo scrivente Ufficio di chiarire se, con la pubblicazione in G.U. del DM n. 3757 del 09/04/20, le deroghe regionali concesse ai sensi dell'art.2 del DM n. 6793 del 18 luglio 2018, siano da ritenersi ancora valide.

**Nota n.
9284310
del 2
novembre
2020**

A tal proposito si fa presente che, relativamente all'argomento in oggetto, il DM 9 aprile 2020, n. 3757 ha modificato l'art. 2 del DM 18 luglio 2018, n. 6793 in relazione ai commi 2, 3 e 4. Diversamente, non è stato modificato il comma 7 del medesimo articolo 2 che disciplina la facoltà delle Regioni di concedere deroghe alle rotazioni colturali, previo parere di conformità da parte del MIPAAF alla normativa europea.

Ciò premesso, le Regioni possono continuare ad adottare le specifiche deroghe concesse, previa comunicazione allo scrivente ufficio della persistenza delle condizioni e dei presupposti della deroga stessa anche alla luce delle modifiche apportate dal DM 9 aprile 2020, n. 3757.

Nota n.
9387006
del 18
dicembre
2020

Oggetto: Applicazione del decreto del 10 luglio 2020 n. 7264 Modifica del decreto del 13 gennaio 2011 recante “Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica” – chiarimenti.

Con riferimento alle richieste di chiarimento pervenute allo scrivente ufficio e discusse nel corso tavolo tecnico del 4 novembre u.s. relativamente all'applicazione del DM in oggetto alle scorte di prodotti presenti in azienda al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, si rappresenta quanto segue.

Il DM 10 luglio 2020 n. 7264 modifica il previgente DM 13 gennaio 2011 n. 309 introducendo nuove soglie per l'acido fosfonico e per l'acido etilfosfonico e definendo concentrazioni limite di residui di sostanze non ammesse al di sopra delle quali «il prodotto non può essere in nessun caso commercializzato con la certificazione di prodotto biologico».

Atteso quanto sopra, si rappresenta che i limiti introdotti dal DM 10 luglio 2020 n. 7264 devono essere applicati in relazione ai prodotti non ancora immessi sul mercato alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto e per i quali non vi sia stata, entro la medesima data, alcuna applicazione di misure previste dal DM 13 gennaio 2011 n. 309 da parte dell'organismo di controllo.

DM 10 luglio 2020 n. 7264 - FOSFITI

Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili da acido fosfonico e acido etilfosfonico in agricoltura biologica di prodotti di origine vegetale

Fermo restando, in ogni caso, l'obbligo per l'organismo di controllo di indagare sulla causa della contaminazione:

1. in caso di rilevazione di acido fosfonico, in assenza di contemporanea rilevazione di acido etilfosfonico, ai prodotti biologici trasformati, non trasformati e compositi si applica il seguente limite inferiore inteso come "soglia numerica" al di sopra della quale il lotto di prodotto risultato contaminato non può essere in nessun caso commercializzato con la certificazione di produzione biologica:

acido fosfonico $\geq 0,05$ mg/kg;

2. in deroga al punto 1 e fino al 31 dicembre 2022 si applica il seguente limite inferiore:

a. acido fosfonico $\geq 0,5$ mg/kg per le colture erbacee;

b. acido fosfonico $\geq 1,0$ mg/kg per le colture arboree;

3. nel caso di operatori che notificano la propria attività con metodo biologico per le coltivazioni arboree in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto e nel caso di operatori che conducono aziende già notificate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma con coltivazioni arboree ancora in fase di conversione, è possibile applicare la soglia di cui al precedente punto 2.b anche successivamente alla data del 31 dicembre 2022 per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla fine del periodo di conversione. Per usufruire di tale ulteriore deroga gli operatori hanno l'obbligo di monitorare a livello analitico la presenza di acido fosfonico negli impianti arborei, attuando strategie per una sua riduzione nel tempo. Tale attività di monitoraggio deve essere descritta nella relazione ex art. 63 del regolamento (CE) n.

LIMITI DI CONTAMINAZIONE (PERDITA CERTIFICAZIONE DEL PRODOTTO)

acido fosfonico $\geq 0,05$ mg/kg;

**deroga fino al 31 dicembre
2022:**

**a. acido fosfonico $\geq 0,5$ mg/kg
per le colture erbacee;**

**b. acido fosfonico $\geq 1,0$ mg/kg
per le colture arboree;**

descritta nella relazione ex art. 63 del regolamento (CE) n. 889/2008. L'organismo di controllo accerta la corretta esecuzione di tale monitoraggio;

4. nel caso dei prodotti biologici trasformati, con l'esclusione dei casi conclamati di falso positivo delle determinazioni analitiche, i limiti di cui ai punti 1 e 2 si applicano tenendo conto

delle variazioni del tenore di residui di acido fosfonico determinate dalle operazioni di trasformazione, trasformazione e miscelazione o dalle operazioni di miscelazione, fatti salvi i limiti inferiori previsti dalla legislazione vigente per particolari categorie di prodotto;

5. in caso di rilevazione di acido etilfosfonico si applica il limite di 0,01 mg/kg. Per i prodotti biologici trasformati, tale limite si applica tenendo conto delle variazioni del tenore di residui determinato dalle operazioni di trasformazione, trasformazione e miscelazione o dalle operazioni di miscelazione, fatti salvi i limiti inferiori previsti dalla legislazione vigente per particolari categorie di prodotto;

6. in deroga al punto 5, per i prodotti biologici vitivinicoli trasformati, fino al 31 dicembre 2022, in caso di rilevazione di acido etilfosfonico si applica il limite di 0,05 mg/kg tenuto conto della possibile trasformazione dell'acido fosfonico in etilfosfonico a causa della presenza di etanolo nei trasformati enologici;

7. nel caso di prodotti composti non esclusivamente da prodotti biologici, e' necessario tenere presente i limiti massimi residuali relativi alla frazione di prodotti non biologici.

acido etil-fosfonico $\geq 0,01$ mg/kg;

**Prodotti vitivinicoli
acido etil-fosfonico $\geq 0,05$ mg/kg;**

REGOLAMENTO (UE) 2020/1693

13.11.2020

SPOSTA L'ENTRARE IN VIGORE DEL NUOVO
REGOLAMENTO UE 2018/848 SUL BIOLOGICO 1
GENNAIO 2022

*Autunno 2021 faremo un
approfondimento del nuovo regolamento
con normativa di riferimento!!*





<http://www.sinab.it/>

<https://www.reterurale.it/>

Grazie per l'attenzione!

silvia.paolini@astrainnovazione.it